

XVIII. — SEDUTA DEL 12 OTTOBRE 1966

Articolo 2 - Punto 19 (Pubblico ministero - Indagini - Limiti) - Esame - Approvazione.

Punto 29 (Dibattimento - Immediatezza - Concentrazione) - Inizio esame - Rinvio.

Punto 30 (Esame incrociato) - Inizio esame - Rinvio.

PRESIDENTE	625, 626, 630, 632, 654, 656, 659
AMATUCCI	627, 637, 640
DE FLORIO	628, 629, 630, 631, 634, 636, 639
DELL'ANDRO	644, 645, 646, 647, 648
LUCIFREDI	652, 655, 656
MANNIRONI	635, 639, 641, 643, 645
MISASI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	630 631, 636, 641, 642, 644, 645, 655, 658
REGGIANI	627, 636
SPAGNOLI	648, 651
VALIANTE, <i>Relatore</i>	625, 627, 629, 630, 631, 633, 635 636, 638, 639, 641, 642, 645, 646 647, 651, 657, 659

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10,30.

PRESIDENTE. Siamo arrivati al punto 19) dell'articolo 2. Il testo del disegno di legge è del seguente tenore:

« Attribuzione al pubblico ministero della facoltà di compiere indagini preliminari, limitatamente all'esigenza della formulazione dell'imputazione, servendosi ove occorra della polizia giudiziaria ».

Il relatore Valiante ha proposto un emendamento che per gran parte corrisponde al testo del disegno di legge.

L'emendamento è così formulato:

Sostituire il punto 19) con il seguente:

« Facoltà del pubblico ministero di compiere, nel più breve tempo possibile, indagini preliminari, limitatamente all'esigenza della formulazione dell'imputazione ».

Vi è, poi, un emendamento dei colleghi comunisti Guidi ed altri che, in parte, corrisponde al testo del Governo, ma aggiunge l'obbligatorietà della presenza della difesa nella fase delle indagini preliminari innanzi al pubblico ministero:

Sostituire il punto 19) con il seguente:

« Facoltà del pubblico ministero di far compiere al giudice istruttore indagini preliminari limitatamente all'esigenza della formulazione dell'imputazione. Obbligatorietà in ogni caso della presenza della difesa ».

VALIANTE, Relatore. Il mio emendamento è conforme, sostanzialmente, al testo base del Governo: solo la formulazione è diversa.

Non ho inserito nell'emendamento il principio che il pubblico ministero può servirsi della polizia giudiziaria nello svolgimento delle indagini preliminari, ritenendolo del tutto superfluo.

Il pubblico ministero, nel nuovo processo, anche se non lo abbiamo scritto esplicitamente, di fatto agisce attraverso la polizia giudiziaria,

non avendo altra possibilità, specie se si pone mente al fatto che non partecipa più all'istruttoria formale, come accade nel processo attuale. Quindi, il problema è solamente formale.

Esprimendo il mio parere sull'emendamento Guidi, osservo che i colleghi comunisti, insistendo sulla posizione che già hanno reso nota, in modo particolare nell'ultima seduta, ritengono di privare il pubblico ministero di ogni potere autonomo nell'istruttoria.

Nella scorsa seduta, anche in ordine alle attività di polizia giudiziaria, essi sostennero la tesi che il pubblico ministero rivolgesse, in ogni caso, richiesta al giudice istruttore anche per le indagini preliminari.

L'obiezione che muovo a questo emendamento è la stessa che sviluppai nella seduta scorsa. Le indagini preliminari si svolgono prima dell'esercizio dell'azione penale. Ora, se l'esercizio dell'azione penale spetta al pubblico ministero, è ovvio che quanto serve a preparare l'azione penale rimane nella sfera della competenza esclusiva del pubblico ministero.

Si tratterà di limitare più o meno la portata di queste indagini preliminari ma, al di là del testo governativo, che attribuisce al pubblico ministero solo le attività essenziali per formulare l'imputazione, non credo si possa andare.

È assurdo, poi, pretendere che il pubblico ministero svolga indagini preliminari attraverso il giudice istruttore; prima dell'esercizio dell'azione penale il giudice istruttore, astrattamente, è come se non esistesse.

L'accoglimento dell'emendamento comunista sarebbe, quindi, una grave aberrazione dal punto di vista dottrinale oltre che strutturale.

Inoltre, a mio parere, non è ammissibile che la difesa possa essere presente nella fase delle indagini preliminari, per il fatto che l'imputazione non è stata, ancora, formulata. In ogni modo, se in questa fase preliminare fossero compiuti accertamenti più o meno definitivi, se fossero ascoltate testimonianze successivamente irripetibili, non escludo che in questi casi particolari la difesa possa intervenire. In ogni modo desidero ricordare che abbiamo già approvato il principio dell'intervento della difesa in ogni stadio e grado del procedimento.

Esprimo, quindi, parere contrario all'emendamento Guidi.

PRESIDENTE. La posizione dei colleghi comunisti si illustra da sé e già ne abbiamo discusso. La divergenza di fondo consiste nel fatto che essi intendono affidare al giudice istruttore, su richiesta del pubblico ministero, le indagini preliminari, mentre, secondo l'impostazione fino ad ora data al nuovo processo, il giudice istruttore non svolge alcuna attività in questa fase del giudizio.

Il gruppo comunista, inoltre, propone l'obbligatorietà della presenza della difesa in questa fase di indagini preliminari, cosa che il relatore esclude o, quanto meno, limita ai soli casi di assunzione di prove irripetibili.

Il relatore, peraltro, fissa la propria attenzione sul proprio emendamento, ritenendo che assorba anche l'ultima parte del testo governativo, in quanto, pur non dicendo esplicitamente che il pubblico ministero si possa servire della polizia giudiziaria, non lo esclude.

VALIANTE, *Relatore*. Comunque, non ho difficoltà ad inserire implicitamente nel testo che il pubblico ministero si può servire della polizia giudiziaria perché è l'unico strumento di cui può disporre. Il pubblico ministero, infatti, acquisisce le prove da portare al dibattimento. Si tratta di vedere se le prove debbano venir acquisite in istruttoria o prima.

Secondo me, il pubblico ministero, nell'istruttoria, non ha poteri; ma questa è una mia impostazione della struttura e delle funzioni del pubblico ministero su cui discuteremo nelle prossime sedute. Però, è ovvio che il pubblico ministero possa compiere le indagini preliminari anche attraverso la polizia giudiziaria. In questo momento siamo fuori dall'azione penale, siamo ancora alle indagini preliminari che servono solo alle necessità della formulazione dell'imputazione, cioè a quegli atti strettamente indispensabili per stabilire se nel fatto si ravvisino gli estremi di un reato o meno.

AMATUCCI. Questo punto 19), come faceva rilevare il relatore, si potrebbe definire una petizione di principio perché, avendo stabilito che la polizia giudiziaria è alle dirette dipendenze del pubblico ministero, è evidente che tutto ciò che inerisce alla ricerca ed al reperimento degli elementi di accusa si svolge attraverso la polizia giudiziaria.

Per quanto riguarda l'emendamento Guidi ed altri — che vorrebbero statuire il principio della presenza della difesa anche nelle indagini preliminari — mi sembra che sia superato perché abbiamo già stabilito che all'interrogatorio dell'imputato può essere presente la difesa. Quindi, il concetto contenuto nel testo governativo ed espresso con le parole « servendosi ove occorre della polizia giudiziaria » mi sembra implicito nella indagine che compirà il pubblico ministero.

Sono, quindi, favorevole all'emendamento del relatore che racchiude i principî di cui abbiamo discusso fino ad ora, affermandone la validità.

REGGIANI. Mi sembra che questo orientamento — spinto oltre i limiti — di ridurre, praticamente al nulla, l'attività del pubblico ministero possa comportare dei gravi inconvenienti.

A parte l'osservazione di fondo fatta giustamente dal relatore che, in pratica, è il pubblico ministero colui che esercita l'azione penale e che, quindi, deve acquisire tutti gli elementi per vedere se nel fatto esistono i presupposti di un reato su cui fondare l'azione penale, ve n'è anche un'altra: l'azione penale, se considerata come esigenza di mettere in moto il processo separatamente dalla collaterale esigenza di acquisire le prove, rischia di restare un qualcosa di astratto e di sprovvisto di capacità vitale.

L'intervento del pubblico ministero, allorquando esercita l'azione penale, non può essere dissociato da una iniziativa diretta alla ricerca ed alla acquisizione delle prove, perché la garanzia dell'imputato, secondo me, non sta nel fatto di essere sottratto, fin dal primo momento della sua — chiamiamola così — disavventura, all'intervento del pubblico ministero.

La garanzia dell'imputato sta nel fatto che questi abbia la possibilità, nel più breve tempo possibile, di presentare le proprie difese, di discutere la sua posizione mediante un determinato procedimento di carattere preliminare istruttorio. Ma, sostituire completamente alla iniziativa del pubblico ministero — perché è questo il traguardo cui si tende — l'attività del giudice istruttore, è una cosa che sconvolge i principî non del nostro diritto penale, ma di un qualunque dibattimento penale, in quanto snatura la figura del giudice istruttore che è un organo che ha queste peculiari caratteristiche, non è il più adatto all'acquisizione delle prove, all'accertamento dei presupposti di fatto nella fase preliminare delle indagini.

In sostanza, seguendo questa falsariga, temo che si finisca con il trasformare il giudice istruttore in pubblico ministero arrivando ad una conseguenza paradossale: mentre con il sistema attuale il giudice istruttore è una garanzia di controllo, più o meno immediato, nei confronti dell'attività del pubblico ministero, una volta trasformato il giudice istruttore in pubblico ministero, non si avrà più la garanzia che oggi abbiamo a favore dell'imputato.

DE FLORIO. Credo che il nostro emendamento, di cui chiediamo l'approvazione, sia coerente con la visione generale del nuovo procedimento penale che il gruppo comunista ha proposto; un procedimento penale che si realizza secondo una linea molto precisa: quella della unicità dell'istruttoria, il cui scopo è soltanto quello di un'indagine preliminare atta ad accertare se l'imputato non possa essere prosciolto e, quindi, se sia necessario un dibattimento.

Data l'unicità dell'istruttoria questa viene affidata al giudice istruttore. Quindi, protagonista di questa istruttoria preliminare — quando

necessita — deve rimanere il giudice istruttore, con tutte le possibili garanzie per la difesa.

È evidente che ritorniamo, ancora una volta, al dibattito di fondo sui poteri del pubblico ministero che, da una parte, si sono voluti — almeno in tesi astratta — ridimensionare agli effetti di quelle maggiori garanzie di libertà, in senso lato, dell'imputato ma, dall'altra parte, vediamo che, in pratica e, direi, in contraddizione con gli stessi principi di carattere generale, sta assumendo una tale dilatazione di poteri nella previsione della sua attività processuale e dibattimentale, che snatura non soltanto la figura stessa del pubblico ministero, ma direi anche — quello che è peggio — la struttura stessa dell'istruttoria dibattimentale, quale l'abbiamo voluta concepire a garanzia dei diritti della difesa.

Pertanto, quando si vuole escludere la presenza della difesa dalle indagini preliminari o per lo meno la si pone in forse o, comunque, si pongono dei limiti (mentre abbiamo accolto il principio della obbligatorietà della presenza della difesa in ogni stato e grado del procedimento), proprio nel momento in cui l'azione penale si inizia, proprio nel momento in cui, per la particolare delicatezza di questa fase, abbiamo realmente bisogno della presenza della difesa in quanto si possono venire a consolidare, attraverso delle iniziative nell'assunzione delle prove, situazioni che peseranno nel processo, arriviamo davanti al giudice istruttore con un processo ormai completamente ossificato e catafratto, per cui chiediamo al giudice istruttore soltanto un *imprimatur* di rinvio a giudizio.

Per questi motivi, signor Presidente, insistiamo nel nostro emendamento.

VALIANTE, *Relatore*. Non vi sono chiarimenti particolari da dare. Non sarà con l'emendamento Guidi che allargheremo i poteri della difesa, né la soppressione di questo punto li restringerà! La difesa ha il diritto di intervenire in ogni stato e grado del procedimento, limitatamente agli atti di sua competenza. È ovvio che non potrà intervenire negli atti di polizia giudiziaria...

DE FLORIO. In tal modo negate all'azione del pubblico ministero la qualificazione di procedimento, riducendola a un atto preliminare.

VALIANTE, *Relatore*. La procedura penale non la possiamo fare per affermazioni di principio. Se passa il vostro emendamento, per cui il pubblico ministero compie le indagini preliminari attraverso il giudice istruttore, allora la difesa ha diritto di essere presente; se passa il mio emendamento o quello del Governo, per cui le indagini preliminari

spettano al pubblico ministero e sono al di fuori del processo, è evidente che la presenza della difesa in questo caso sarebbe completamente fuori posto.

DE FLORIO. In questo modo — non facciamo delle affermazioni demagogiche — direi che deformate tutti quei principî di carattere fondamentale che credevamo fossero già acquisiti...

VALIANTE, *Relatore*. Non ritengo che ella possa mettere in discussione cose ormai acquisite, che ho detto e scritto nella relazione.

La verità è che voi non sapete come regolarvi in relazione alla struttura da dare alla figura del pubblico ministero. Se c'è uno che nega la qualifica di magistrato al pubblico ministero, questo sono io.

Voi ritenete, invece, che egli debba essere un magistrato ma, poi, non gli volete far compiere le indagini anche contro il disposto costituzionale che gli impone l'obbligo di esercitare l'azione penale. Allora che tenete a fare il pubblico ministero ?

Lanciate delle affermazioni non perché siete coerenti con le vostre impostazioni, ma soltanto perché volete potenziare la difesa, ad ogni costo, in ogni stato del procedimento, anche al di fuori del processo.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo ?

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Credo che il relatore Valiante abbia giustamente messo in luce come la proposta contenuta nell'emendamento Guidi, della presenza della difesa, sia intimamente collegata alla concezione che il deputato Guidi porta avanti di un processo in cui il giudice istruttore interviene prima dell'istruttoria cioè, addirittura, per fare le indagini preliminari.

In questa concezione non c'è, praticamente, più spazio per il pubblico ministero se non come titolare formale dell'azione penale. Egli avrebbe solo il potere di chiedere al giudice istruttore di compiere gli accertamenti preliminari per vedere se si possa giungere o meno all'imputazione. Allora è chiaro che accanto a questo giudice istruttore si chieda la presenza della difesa.

Ma è questo il processo che vogliamo costruire ? La scelta che facciamo è, sì, l'unificazione dell'istruttoria presso il giudice istruttore, ma prima di questa c'è l'indagine preliminare. A parte il momento della polizia giudiziaria, già affrontato e risolto e che è collegato con le indagini necessarie ed urgenti che hanno luogo prima di qualsiasi intervento del pubblico ministero, il potere del pubblico ministero si estrinseca

proprio nel fare alcune indagini preliminari per sostenere l'azione penale. Si tratta dell'attuazione del principio costituzionale.

Avendo fatto questa scelta non possiamo che insistere sul testo governativo — quello proposto dal relatore Valiante è pressappoco identico — che esclude la presenza della difesa nella fase preliminare all'istruttoria.

Insisto sul testo governativo anche perché in esso non viene precisata, come il relatore Valiante aveva chiesto l'altra volta, la dipendenza della polizia giudiziaria dal pubblico ministero, ma ne è richiamata la diretta disponibilità dall'autorità giudiziaria, inserendo il principio costituzionale — *sic et simpliciter* — fra i principî della delega.

Forse non sarà male richiamare, come criterio direttivo, la possibilità di servirsi della polizia giudiziaria.

Inoltre, il testo governativo non contiene l'espressione « nel più breve tempo possibile » di cui all'emendamento Valiante, non perché si voglia chiedere al pubblico ministero di fare le cose sollecitamente, ma perché questa brevità è già implicita nei limiti del suo potere in quanto egli compie le indagini preliminari limitatamente alle esigenze della formulazione dell'imputazione.

DE FLORIO. Vorrei un chiarimento di carattere tecnico: non ritenete che, nel momento in cui il pubblico ministero comincia ad esercitare l'azione penale disponendo gli accertamenti che ritiene necessari, si sia già in una fase di procedimento sotto il profilo tecnico e giuridico ?

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. No ! Solo nel momento in cui formula l'imputazione ! Per poter promuovere l'azione penale il pubblico ministero molte volte ha bisogno di compiere indagini preliminari e può servirsi della polizia giudiziaria.

VALIANTE, *Relatore*. Signor Presidente, dato che il Governo insiste sul suo testo e visto che non vi è una differenza sostanziale con il mio emendamento annuncio di ritirarlo, ma propongo il seguente emendamento:

Al punto 19) del disegno di legge sostituire le parole: « attribuzione al pubblico ministero della facoltà » con le altre: « potere del pubblico ministero ».

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Accetto l'emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento proposto dal deputato Guidi, non accettato dalla Commissione, né dal Governo:

Sostituire il punto 19) con il seguente:

« Facoltà del pubblico ministero di far compiere al giudice istruttore indagini preliminari limitatamente all'esigenza della formulazione dell'imputazione. Obbligatorietà in ogni caso della presenza della difesa ».

Lo pongo in votazione.

(Non è approvato) .

Preso atto del ritiro dell'emendamento Valiante sostitutivo di tutto il punto 19), do lettura della modifica proposta dal relatore al testo del disegno di legge:

Al punto 19) sostituire le parole: « attribuzione al pubblico ministero della facoltà » con le altre: « potere del pubblico ministero ».

La pongo in votazione.

(È approvata).

Do lettura del punto 19) del disegno di legge che a seguito dell'emendamento ora approvato risulta così formulato:

« Potere del pubblico ministero di compiere indagini preliminari limitatamente all'esigenza della formulazione dell'imputazione servendosi, ove occorra, della polizia giudiziaria ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pertanto il punto 19) rimane così stabilito:

n. 19) « Potere del pubblico ministero di compiere indagini preliminari limitatamente all'esigenza della formulazione dell'imputazione, servendosi, ove occorra, della polizia giudiziaria ».

Se non vi sono obiezioni, proporrei di passare ora ai punti 29) e 30).

Do lettura del punto 29) nel testo del disegno di legge:

« Adozione di una disciplina intesa ad assicurare la concentrazione del dibattimento in una o in poche udienze ».

Il relatore Valiante propone di sostituire il punto 29) del testo governativo con il seguente emendamento:

« Immediatezza del dibattimento e concentrazione in una o in poche udienze ».

Il deputato Galdo propone di sostituire il punto 29) con il seguente:

« Adozione di una disciplina intesa a facilitare l'immediatezza del dibattimento e la sua maggiore concentrazione ».

Do lettura del punto 30) nel testo del disegno di legge:

« Esame diretto dell'imputato, dei testimoni e dei periti, da parte del pubblico ministero e dei difensori, con le garanzie idonee ad assicurare la lealtà dell'esame e la genuinità delle risposte, sotto la direzione e la vigilanza del presidente del collegio o del pretore, che decide immediatamente sulle eccezioni ».

Il deputato Galdo propone di sostituire il punto 30) con il seguente:

« Esame diretto dell'imputato, dei testimoni e dei periti, da parte del pubblico ministero e dei difensori, con le garanzie idonee ad assicurare la lealtà dell'esame e la genuinità delle risposte, sotto la direzione e la vigilanza del presidente del collegio o del pretore (che decidano immediatamente sulle eccezioni) e con facoltà di questi di porre, al termine di ciascun esame, agli stessi le domande che ritengono necessarie ».

Il relatore Valiante propone di sostituire il punto 30) con il seguente testo:

« Esame diretto dell'imputato, dei testimoni e dei periti, da parte del pubblico ministero e dei difensori, con le garanzie idonee ad assicurare la lealtà dell'esame e la genuinità delle risposte sotto la direzione e la vigilanza del presidente del collegio o del pretore, che decide immediatamente sulle eccezioni; al termine, il presidente o il pretore pone agli stessi le domande che ritiene necessarie ».

VALIANTE, *Relatore*. Su questi due punti le divergenze dei miei emendamenti dal testo governativo sono minime, anche se non solamente formali.

Al punto 29) ho aggiunto il concetto di « immediatezza » del dibattimento e ritengo non guasti sottolineare che il dibattimento deve avvenire il più rapidamente possibile.

Per la verità, il termine « immediatezza » qualche volta è utilizzato per significare un altro concetto: non tanto l'immediatezza temporale, quanto quella spaziale, cioè la vicinanza, il contatto diretto. Però il concetto che mi ha ispirato nel presentare l'emendamento è stato quello della necessità che il dibattimento sia celebrato al più presto possibile, dopo l'istruttoria, proprio in relazione a quell'esigenza di rapidità della conclusione del procedimento penale che è alla base del testo governativo e dei nostri lavori.

Per quanto concerne il punto 30), l'aggiunta da me proposta: « al termine il presidente o il pretore pone agli stessi le domande che ritiene necessarie » mi sembra essenziale.

Sembrerebbe, dalla formula del testo governativo, che nel dibattimento soltanto il pubblico ministero e le parti possano esaminare l'imputato, i testimoni ed i periti, mentre il dirigente del dibattimento — pretore, presidente di tribunale o presidente della corte — non avrebbe tale facoltà.

Ritengo che su questo problema non ci siano contrasti; si è sempre sottolineata la necessità dell'immediatezza delle domande e delle risposte, cioè l'inopportunità che la domanda all'imputato, al testimone o al perito, venga fatta tramite il presidente, con il pericolo che, molte volte, si debbano spiegare i fini cui tendono le stesse domande, e con l'altro pericolo che la domanda venga posta in un modo piuttosto che in un altro, quindi senza l'utilità insita nell'immediatezza della domanda e della risposta. Su questo mi pare che non vi siano contestazioni.

Però, mi sembra che si possa prevedere per il presidente del collegio il diritto-dovere di rivolgere alcune domande. In effetti, al limite, si potrebbe arrivare — specialmente in pretura, dove il pubblico ministero non è un pubblico funzionario, ma può essere un avvocato, un assessore comunale o il sindaco — che nel corso di un processo il pubblico ministero non rivolga determinate domande e, dal canto loro, le parti private non pongano domande, per cui il pretore verrebbe a trovarsi in difficoltà.

Quindi, al punto 30), ritengo necessario includere la previsione espressa del potere, di chi dirige il dibattimento, di interrogare personalmente l'imputato o i testi al fine di integrare gli elementi emersi dall'esame incrociato.

Per quanto riguarda il punto 29), riconosco che il termine « immediatezza » è equivoco. Potrei anche non insistervi, purché restasse confermato che il dibattimento ha luogo il prima possibile dopo l'istruttoria.

DE FLORIO. Il nostro gruppo apprezza ampiamente gli aspetti innovatori ed anche positivi contenuti nei punti 29) e 30) del disegno di legge.

Vorrei, soltanto, chiedere al relatore — richiamandomi al suo emendamento in cui è previsto che al termine del dibattimento il presidente possa porre alcune domande all'imputato oppure ai testimoni — se non ritenga che ciò venga a costituire una eccessiva limitazione alla dinamica del dibattimento.

Non contestiamo il diritto del presidente o del pretore, nella direzione del dibattimento, di porre delle domande. Su questo principio siamo d'accordo. Però riteniamo che si determini una forma di preclu-

sione alla fluidità della discussione, consentendo al presidente di intervenire, nella fase delle interrogazioni dell'imputato e dei testi da parte dei difensori, per porre egli stesso delle domande. In ogni caso sarebbe opportuno prevedere che a chiudere la fase dell'interrogatorio del teste fosse sempre il difensore dell'imputato.

VALIANTE, *Relatore*. Se vogliamo che il processo si basi su risposte genuine, chi dirige il dibattimento dovrà, ovviamente, intervenire soltanto per completare le eventuali lacune. A rigore, il dibattimento si dovrebbe esaurire con l'esame degli imputati e dei testimoni fatto dal pubblico ministero, come avviene nei paesi anglosassoni. Ma nel nostro processo non solo manca la giuria, ma siamo legati al libero convincimento del giudice. Il giudice, malgrado tutte le domande poste, potrebbe non essere convinto e, quindi, intervenire per acquisire gli elementi che ritenesse necessari.

Comunque, siamo in sede di legge di delega e potremmo lasciare benissimo al legislatore delegato l'architettura del dibattimento.

MANNIRONI. Sono favorevole al testo governativo. Sono, però, rimasto impressionato da un'affermazione, fatta incidentalmente dal collega Valiante, ed è questa la ragione per cui ho chiesto la parola.

Il collega Valiante, mi pare che abbia voluto dire che, sì, si deve o si può riconoscere al presidente o al pretore la facoltà di formulare delle domande, però — spero di aver capito bene il suo concetto — ha in certo modo limitata questa facoltà o diritto del presidente o del pretore in quanto ha detto che questa era soltanto una funzione integrativa per completare l'interrogatorio fatto dalle parti, cioè dalla difesa e dal pubblico ministero.

VALIANTE, *Relatore*. È esatto ! Però, ho sottolineato che nel testo governativo non è prevista questa facoltà...

MANNIRONI. Penso che al testo governativo debba essere fatta un'aggiunta in questo senso, riconoscendo espressamente a chi dirige il dibattimento il pieno diritto o facoltà di intervenire, a suo giudizio, nella forma più ampia. Non possiamo, infatti, dimenticare che chi giudica, alla fine, è il magistrato, è il collegio giudicante. Perciò il presidente o il pretore, deve avere ampia facoltà di porre tutte le domande che ritiene, per chiarire i fatti al fine di maturare il proprio liberissimo convincimento.

Quindi, insisterei perché al presidente o al pretore sia riconosciuto questo suo pieno diritto al fine di accertare la verità.

VALIANTE, *Relatore*. Potremmo, allora, dire « al termine dell'esame », piuttosto che « al termine del dibattimento ». Io intendevo « al termine dell'esame incrociato ».

AMATUCCI. Meglio lasciare la cosa indeterminata e dare al presidente la facoltà di porre domande, giacché una domanda può essere utile solo nel preciso momento in cui si ritenga di porla. Può essere utile al termine come può essere utile durante l'esame.

Perciò, senza precisare, mi limiterei semplicemente a statuire la facoltà di rivolgere domande. Sarà il criterio dell'opportunità o della prudenza del presidente che dirige il dibattimento a suggerirgli il momento più opportuno per porre la domanda.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Mi pare che se affermiamo la facoltà di chi dirige il dibattimento di porre domande prima dell'interrogatorio della difesa e del pubblico ministero, svuotiamo per un verso il dibattimento, e se la affermiamo nella fase successiva, lo svuotiamo per l'altro verso. Il motivo mi sembra evidente: ad un certo momento le parti hanno fatto « l'incrocio », hanno cioè incrociato le spade, mi si passi l'espressione, e v'immaginate che, poi, il presidente esca candido a porre una domanda ?

Si tratta di scegliere un sistema. È difficile mantenere in piedi tutti e due i sistemi. O si sceglie il sistema dell'interrogatorio incrociato, che risponde ad un sistema dialettico dove il giudizio finale è la sintesi di questo scontro fra le parti, ed allora il presidente non può che essere un testimone muto che si costruisce da sé il proprio libero convincimento; oppure, se vogliamo reintrodurre la possibilità di un intervento del presidente, non usciamo da una posizione di compromesso e rischiamo di svuotare di ogni contenuto la scelta che vogliamo fare.

REGGIANI. Mi rendo conto delle ragioni addotte a sostegno della tesi che il presidente del tribunale debba intervenire in qualunque momento per interrogare le parti e i testimoni. Però è anche vero che, in questo modo, non innoviamo il processo attuale. Dice bene il Sottosegretario che, in pratica, la scelta è tra il consentire o il non consentire al presidente ed al pretore di rivolgere delle domande.

Se si dovesse consentire al presidente o al pretore di rivolgere delle domande, secondo me, non dovrebbero essere poste preclusioni di carattere temporale. Soprattutto, non sarei favorevole a prevedere che l'intervento del presidente o del pretore avvenga al termine della fase dell'interrogatorio giacché si porrebbe, così, una specie di pre-sentenza sulla questione o sul punto in discussione.

Se stabiliamo che il presidente o il pretore, dopo l'interrogatorio del testimone, possa intervenire per fare anche una sola domanda, questa non sarà altro che la domanda conclusiva che preannuncerà la convinzione del presidente o del pretore in ordine alle risultanze di quella determinata escussione.

In tal modo perpetueremo uno di quegli equivoci che, l'esperienza c'insegna, sono spesso presenti nel corso del dibattimento, cioè l'incapacità di mettere a fuoco determinati aspetti di una certa testimonianza, di comprendersi fra le parti o di far comprendere determinati aspetti al presidente o al pretore.

Se stabilissimo che presidente o pretore interrogano per ultimi, in pratica essi stabilirebbero che l'ultima interpretazione, cioè quella vera, è la loro. Se, per caso, presidente o pretore avessero capito male — cosa che può anche avvenire — dato che il loro interrogatorio avviene al termine della escussione, la possibilità di una messa a punto, di un chiarimento, di una specificazione riservata alle parti sarebbe preclusa. Tanto più che non si tratta quasi mai di problemi che, nella loro impostazione, siano talmente evidenti da consentire un chiarimento preciso, univoco, definitivo. Molte volte si tratta di interpretazioni di un atteggiamento, di una parola, di un certo modo di rispondere da parte del testimone o della parte.

Ecco, quindi, che occorre garantire la possibilità alle parti di collaborare con il presidente o il pretore, per rendere sempre più nitide le risultanze di quella determinata prova. Questo non avverrebbe nel caso che si impedissero, dopo l'interrogatorio da parte del presidente o del pretore, gli ulteriori interventi chiarificatori o specificatori da parte della difesa o del pubblico ministero.

Se, poi, riteniamo che l'interrogatorio del presidente o del pretore, non dico possa essere inutile ma sconsigliabile, dato il nuovo meccanismo che intendiamo proporre per la raccolta delle prove, allora sarei senz'altro favorevole al testo puro e semplice del Governo che, almeno, ha il pregio di mantenere questa fase processuale nei limiti di quel processo accusatorio che vogliamo costruire, ed eviterebbe l'equivoco derivante da un ultimo interrogatorio riservato soltanto al pretore o al presidente, che diventerebbe, in buona parte, definitivo in ordine alle risultanze di quella escussione.

DE FLORIO. Ho il piacere di dichiarare al Presidente che l'intervento del rappresentante del Governo mi trova perfettamente allineato e consenziente. In effetti, dobbiamo avere il coraggio di costruire nella nostra previsione un tipo di processo che, almeno nella fase dibattimentale, abbia il carattere del processo accusatorio puro.

Mi richiamo alla relazione introduttiva del deputato Fortuna, il quale nutriva delle perplessità in ordine all'inserimento nel nostro processo della *cross-examination* perché non vi sarebbe ancora una sufficiente maturità negli operatori di diritto, sia magistrati, sia avvocati, sia pubblico ministero. Credo, invece, che dobbiamo avere il coraggio di affermare un criterio pienamente innovativo nel processo, lasciando le parti — al libero esprimersi del loro contraddittorio — padrone della escussione dibattimentale dei testimoni e dell'imputato, affidando al presidente il compito di dirigere e di raccogliere le conclusioni.

Non dimentichiamo che esiste sempre un rappresentante dell'accusa, il quale promuoverà, nei limiti evidentemente delle sue competenze, l'acquisizione agli atti, nella maniera più decisa e più precisa, proprio in ossequio alla sua posizione di accusatore, di tutti quegli elementi che riterrà opportuni, attraverso l'escussione del teste affidato al suo esame.

Quindi, ritengo preferibile la forma più pura, anche per ovviare alle conseguenze cui si arriverebbe; conseguenze giustamente rilevate dal rappresentante del Governo: quelle cioè di un intervento del presidente che, avendo luogo a chiusura dell'interrogatorio, sarebbe un intervento decisivo, anche perché il testimone sottoposto all'esame diretto del presidente, potrebbe provare un timore reverenziale tale da alterare le finalità che intendiamo raggiungere: quella di raggiungere la verità attraverso la contrapposizione dialettica dell'accusa e della difesa.

Ci dichiariamo quindi favorevoli al testo del Governo.

VALIANTE, *Relatore*. Ritengo che il testo del Governo non possa e non voglia dire quello che in questo momento è stato sottolineato: cioè che escluda del tutto l'esame dei testimoni e dell'imputato da parte del presidente del collegio o del pretore.

Non lo si può sostenere per due ragioni: innanzitutto, perché il nostro processo è basato sul principio del libero convincimento del giudice, e questo principio viene meno quando il giudice non partecipa alla acquisizione delle prove. Il problema ha la sua soluzione nel procedimento anglosassone, perché il magistrato giudica sulla base della decisione della giuria: colpevole o non colpevole. È la giuria che deve essere convinta. Lì il giudice si limita a dirigere il dibattimento ed a risolvere le eccezioni. Escludo che nel nostro processo sia possibile introdurre questo sistema.

Ma vi è anche un secondo motivo per cui escludo che il testo governativo voglia dire quello che qui è stato affermato, anche se non l'abbiamo ancora esaminato per quello strano ordine con cui sono stati posti i vari punti del disegno di legge governativo, che ci costringe a discutere in maniera alquanto disordinata.

Il testo governativo vuole che i risultati dell'istruttoria non siano portati di peso nel dibattimento, ma vengano ridiscussi su base critica nel dibattimento stesso. Il che significa che se una delle parti, pubblico ministero o difesa, non ripropone nell'interrogatorio uno degli elementi già acquisiti al processo dal giudice istruttore, il presidente del collegio o il pretore, pur conoscendolo, non dovrebbe prenderlo in considerazione, nel formare il proprio convincimento. A meno che non si voglia arrivare all'affermazione, assurda a mio parere, che un elemento di prova, purché faccia parte del fascicolo processuale, in quanto acquisito nella istruttoria, possa rimanere elemento essenziale della decisione, anche se non venga ripetuto in dibattimento o altrimenti preso in considerazione nel dibattimento.

Almeno una lettura, una presentazione di questo elemento a cura delle parti sarebbe indispensabile, perché il giudice del dibattimento non può andare a ripescarlo nel fascicolo dell'istruttoria.

Questi sono i due motivi fondamentali per cui, a mio parere, nel testo governativo non si esclude il potere di chi dirige il dibattimento di compiere esami diretti. Con il mio emendamento, introduco una mera e formale integrazione, non una modifica sostanziale.

Che cosa vuol dire il testo governativo sul quale concordo fermamente e fervidamente ?...

DE FLORIO. Lo ha spiegato molto bene !

VALIANTE, *Relatore*. Il testo governativo vuol dire che nel dibattimento viene data la precedenza, non soltanto in ordine temporale, ma anche in ordine logico e funzionale, all'esame incrociato; cioè vi deve essere immediatezza nella domanda della difesa o del pubblico ministero e nella risposta dell'imputato, del perito o del testimone.

Questa prevalenza assoluta dell'esame incrociato non esclude l'integrazione dell'interrogatorio in via successiva, non soltanto dal punto di vista temporale ma anche da quello funzionale, da parte di chi dirige il dibattimento...

MANNIRONI. Forse l'equivoco nasce dalla parola « integrazione »...

VALIANTE, *Relatore*. Questa parola non è scritta, l'ho detta io. Però la verità è che il Governo ha fatto una scelta, che è quella della immediatezza della domanda e della risposta attraverso la *cross-examination*.

Onorevole Reggiani, non riesco a rendermi conto delle sue preoccupazioni !

Come si svolgerà il futuro dibattimento? Lo ripeto ancora: il pubblico ministero formulerà l'accusa, dopo di che verrà chiamato a deporre l'imputato. Il pubblico ministero comincerà ad interrogare l'imputato direttamente. Poi, l'imputato sarà interrogato dalla difesa. È chiaro che prima del pubblico ministero l'imputato potrà essere interrogato dalla parte civile. Può darsi che tutte e tre le parti non muovano contestazioni su uno o più elementi o per dimenticanza o — prevediamolo pure — per preventiva intesa.

Credo di non svelare dei misteri — parlo a molti colleghi che sono avvocati e non mi preoccupo se le mie affermazioni appariranno gravi — ricordando come, purtroppo, alle volte tra il pubblico ministero ed il difensore intercorrano delle intese.

Il pretore, oggi, ha il dovere ed il diritto di fare l'interrogatorio. Immaginate voi se sarà possibile per un giudice assumersi la responsabilità di una decisione qualora dovesse assistere inerte, perché non ha i poteri per intervenire, ad una eventuale intesa fra le parti nel corso del nuovo dibattimento. Oggi, con l'interrogatorio da parte del pretore si chiarisce ogni circostanza. Quindi, ritengo che questo potere non possa non essere riconosciuto a colui che dirige il dibattimento. Ecco perché il mio emendamento è soltanto una precisazione formale. Escludo che il Governo abbia inteso, con la formula proposta, eliminare tale potere.

Dopo l'esame dell'imputato da parte della difesa, è ovvio che il dirigente del dibattimento abbia il potere di chiedere dei chiarimenti, sia pure in via integrativa.

Non ho difficoltà a specificare che la funzione principale resta quella della parte pubblica mentre il giudice può chiedere dei chiarimenti in via integrativa.

È ovvio che, se attraverso la richiesta del giudice venisse introdotto qualche nuovo elemento, sarebbe ripreso l'esame incrociato. Si tratta di chiarimenti di fatti al termine di ogni singolo esame, e non al termine di tutto il dibattimento. In quest'ultimo caso la richiesta di chiarimenti non sarebbe nemmeno utile. Se il pretore o il presidente del collegio riprenderanno l'esame vorrà dire che avranno dei dubbi e, quindi, chiederanno dei chiarimenti per il loro necessario convincimento.

AMATUCCI. Però, secondo questa impostazione, al termine del dibattimento, la difesa non potrebbe più interrogare. Se ammettiamo che il giudice può interrogare alla fine del dibattimento, significa che il dibattimento è chiuso e, quindi, la difesa non può fare più domande. Questo è grave!

VALIANTE, *Relatore*. Il giudice ha la responsabilità di farsi un convincimento e di stendere la sentenza. Quindi, non possiamo negargli il potere di porre delle domande, sia pure in via integrativa.

MANNIRONI. Il giudice ha anche la responsabilità grave della direzione del dibattimento.

VALIANTE, *Relatore*. Certo! Il mio emendamento non fa altro che chiarire i poteri del magistrato.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Mi rendo conto di alcune osservazioni avanzate dal relatore, però l'unica che mi ha colpito è quella che riguarda l'inconveniente — sottolineo quindi che è un inconveniente, e ricordo la lezione tomistica che l'inconveniente non risolve il problema — relativo al potere del pretore.

Qui si apre un discorso che non può risolversi in questa sede. Credo — ed è forse per questo che abbiamo fatto bene ad accantonare la discussione sulla fase istruttoria — che parlando del pretore ci sia tutta una serie di problemi, perché l'unificazione del processo presso il giudice istruttore comporta dei riflessi per quanto riguarda la figura del pretore, che è una figura mista. Probabilmente — lo dico a titolo personale, in maniera problematica — bisognerà studiare un modo per dare effettiva presenza alla pubblica accusa e, quindi, portare anche il processo presso il pretore a quella dialettica autentica che, certamente, esiste per il processo davanti al tribunale.

Abbiamo fatto una scelta politica molto chiara e precisa. Perché dico scelta politica? Lo dico come sensazione, perché ancora c'è tutta una parte del problema che non abbiamo sviluppato.

Noi vogliamo fare una riforma del processo penale. Ora, per quanto riguarda la polizia giudiziaria abbiamo sostenuta la necessità — ed era doveroso sostenerla — di non modificare gran che, perché esiste una fase precedente l'inizio di quella penale in cui l'esigenza della difesa sociale va potenziata e non possiamo impedirla o bloccarla con esigenze garantiste che, in senso lato, sono tipiche del processo.

Abbiamo unificato l'istruttoria e ne abbiamo fissato anche i limiti. Tutt'ora affiora la tendenza a non limitare questa istruttoria, ma a lasciare, come è attualmente, la fase formale, altrimenti il pubblico ministero, che non ha più la possibilità di istruire in proprio — se così si può dire — il processo e, d'altra parte, ha una istruttoria limitata fatta dal giudice istruttore, arriverà al dibattimento senza validi elementi per l'accusa.

Quindi, c'è tutta una problematica aperta in questo settore per cui, con ogni probabilità, per quanto riguarda l'istruttoria, sostanzialmente

potremmo finire per prevedere un suo mantenimento oltre i limiti previsti. Può darsi che adotteremo una strada diversa da quella suggerita dal relatore però questa è una strada che porta inevitabilmente alla esclusione di alcuni caratteri del sistema accusatorio.

Dove è, allora, il punto più significativo di questa riforma? Proprio qui, dove il dibattito acquista un carattere nuovo.

È dove è il carattere nuovo? In questa immediatezza delle domande e delle risposte, in questo incrocio della dialettica delle parti, per cui la ricerca della verità avviene attraverso una contrapposizione libera, non condizionata in alcun modo dall'intervento del giudice, che è sempre un intervento paternalistico, cioè fatto al di sopra delle parti, secondo una concezione del processo diversa da quella che noi vogliamo.

Mi direte: questa è una speranza. Perché? Possiamo certo arrivarci ma molto, se non tutto, dipenderà dalla scelta politica che sarà compiuta.

Perché in questo sistema il libero convincimento del giudice verrebbe ad essere svalutato? Veramente non riesco a rendermene conto. Forse perché si concepisce il libero convincimento del giudice quale sua libera attività? Il che è inesatto. Il libero convincimento è quello che si forma sulla base di tutto un complesso di risultanze, quale è dato dalla costruzione del processo cui ci riferiamo.

D'altra parte, il giudice dirige il dibattito, regola le eccezioni, decide sulle stesse; in questo senso ha anche possibilità di movimento e di interpretazione del dibattito stesso.

VALIANTE, *Relatore*. Il giudice, dunque, deciderà sulle eccezioni proposte dalle parti? Lui non ne potrà sollevare...

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ma sta al giudice di fare la sintesi finale! Tutto questo concerne proprio l'essenza della riforma che intendiamo adottare! Tornare, in materia, al vecchio sistema, significa non modificare nulla.

Se il dibattito è il cuore del processo ed intendiamo riformare quest'ultimo, non possiamo sottrarci a certe soluzioni. Il relatore Valiante, con la finezza che lo contraddistingue, ha subito colto tale punto: cioè, consentendo al presidente del collegio di intervenire, sempre e comunque, ci si è resi conto che qui sta il nucleo della vera riforma. La tesi dell'integrazione, portata avanti dal relatore Valiante, è la dimostrazione della consapevolezza del relatore stesso circa quanto ho detto.

Peraltro, l'emendamento del deputato Valiante significherebbe far entrare dalla finestra quella tesi, certo più coerente e completa, che il deputato Mannironi introduce, dalla porta.

Stando, quindi, proprio alla percezione, alla finezza di cui il relatore Valiante ha dato prova nell'individuare l'insidia esistente, in direzione di uno svuotamento dell'interrogatorio incrociato, occorre coerentemente restare fermi sulla posizione del Governo. In caso contrario, rischiamo di tornare ai vecchi istituti.

È questo un punto importante della scelta politica compiuta con la riforma del processo penale; direi che è uno dei più significativi e caratteristici, anche all'esterno, anche di fronte alla pubblica opinione. È certo essenziale per dare la sensazione di un processo moderno.

MANNIRONI. Il concetto che mi sono formato sullo schema della riforma che si intende attuare, è di un dialogo a tre.

Quello che si intende realizzare sarebbe un processo del tutto nuovo, ma è evidente che non si può, certo, buttare completamente a mare quanto si è fatto, detto e scritto, nonché attuato, sinora.

Credo che la funzione del presidente del collegio, del pretore, non debba essere soltanto formale, limitandosi a regolare la dialettica fra le parti. La funzione del presidente è quella di collaborare, come può, come crede, all'accertamento della verità.

Ho chiesto la parola per un accenno che ho inteso fare dal Sottosegretario, circa la decisione sulle eccezioni. Direi che non posso aderire al concetto che il presidente sia soltanto un regolatore formale dello sviluppo dibattimentale, ritengo che questi abbia non solo la funzione di dirigere lo svolgersi del dibattimento, non solo il diritto di formulare le domande che crede, ma anche quello di sollevare — egli stesso — delle eccezioni. Non può limitarsi ad essere arbitro delle eccezioni sollevate dalle parti. Se una parte, nel formulare domande, ne rivolge di non pertinenti o di offensive oppure non utili all'accertamento della verità, il presidente deve avere la possibilità di intervenire autonomamente, di propria iniziativa.

Questo è quanto desideravo sottolineare; né mi preoccuperei dell'aspetto formale o della successione temporale degli interventi.

Direi che si possa continuare a fare quanto si fa già ora. Si interrogano le parti — testimoni, periti, parti lese — finché ciò è necessario all'accertamento della verità. Tutte le parti, compresa la privata, debbono avere modo, anche dopo le interrogazioni del presidente, di intervenire. Così, con queste limitazioni, con simili adempimenti pratici, intenderei il significato della riforma che si vuole attuare.

Sarei, perciò, favorevole al testo governativo con l'aggiunta delle ultime parole contenute nell'emendamento del relatore Valiante, cioè, riconoscere espressamente il potere del presidente o del pretore di intervenire e formulare le domande che riterrà opportune.

DELL'ANDRO. In realtà, come rilevava il Sottosegretario, avremo molte difficoltà — e mi rendo conto di quanto dice il deputato Mannironi — nel cambiare, nel rivoluzionare l'attuale sistema dibattimentale.

Siamo tutti avvocati e, quindi, ci siamo formati sotto un sistema che ben conosciamo, nel quale le parti nel dibattimento sono sottomesse alla supremazia autoritaria del giudice. È certo che, attualmente, la parte non può porre neppure una domanda, perché è il giudice che la rivolge.

Capisco quindi che, abituati a questo sistema, è difficile far intendere ed accogliere un sistema tanto diverso se non opposto.

Ma qui occorre — come diceva il Sottosegretario — decidersi per una scelta chiara e definitiva. Su questo tema non mi pare siano possibili mezzi termini. O si dice: manteniamo l'attuale sistema in cui *dominus* del dibattimento è il presidente del collegio o il pretore, e allora introduciamo tutte le modifiche proposte; oppure scegliamo l'altro sistema, e, se vogliamo attuare questo nuovo sistema, a mio parere, non sono possibili limitazioni di alcun genere.

Ritengo che sia proprio contro la logica — mi sia consentito — che, colui che deciderà, intervenga nell'assunzione delle prove dibattimentali. Tutto questo può valere nell'istruttoria, per il giudice istruttore, ma esaurita l'istruzione, nel dibattimento non si può pensare al presidente del collegio o al pretore che intervengano attivamente nell'assunzione delle prove.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Perché non facciamo fare la sentenza al giudice istruttore? Ma perché quella è la fase della raccolta delle prove! Ben diversa, invece, è la fase del giudizio!

DELL'ANDRO. Il dibattimento serve soltanto alle parti per operare in dialettica e per dar modo a chi deve giudicare di valutare le reazioni immediate dell'imputato, dei testi, dei periti. Questo, significa il nuovo sistema. Quindi, ogni intervento autoritario del presidente non può che snaturare il sistema che abbiamo scelto e, quindi, va recisamente escluso ogni intervento di chi dirige il dibattimento.

D'altra parte, sappiamo che chi interviene nell'assunzione delle prove finisce, in definitiva, con l'essere legato al proprio operato. Quando si agisce senza mai essere intervenuti nell'assunzione diretta delle prove, si può essere veramente liberi nel decidere. Quando, invece, si sia intervenuti, si è sempre legati ad una propria ipotesi.

La verità è che il giudice, attualmente, parte sempre da una premessa: tizio è colpevole o responsabile e quando prende parte diretta al dibattito, interviene per dimostrazione di un suo *a priori*. Ed è questa

impostazione che va respinta con decisione, perché contraria ad ogni valutazione che deve essere quanto più possibile obiettiva e distaccata da qualsiasi precedente assunzione di prove.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Però, nel momento in cui fa quella domanda cerca di verificare una ipotesi...

DELL'ANDRO. Lei dice « ipotesi », io dico *a priori*. Comunque, il giudice studia gli atti e va al dibattimento già con una ipotesi, e questa è la stortura. La valutazione finale è sempre, fatalmente, legata a quella ipotesi iniziale ed alle prove assunte attraverso quel modo di operare.

Penso che sia illogico fare intervenire autoritariamente il presidente del collegio o il pretore nell'assunzione delle prove.

Non riesco a capire come si possa valutare e giudicare con obiettività quando si sia già intervenuti nella formazione di una premessa aprioristica che, magari, sarà una « ipotesi », come dice il Sottosegretario.

Tutto deve essere lasciato alle parti. Questo è il significato del dibattimento nuovo e dell'interrogatorio incrociato...

MANNIRONI. Tutti i giudici si ribelleranno !...

DELL'ANDRO. Lo so, ne sono convinto; però bisogna che la legge crei un costume nuovo. Se vogliamo fare una riforma, questa va fatta con tutte le sue logiche conseguenze. Non possiamo prendere una strada a metà. Se una scelta va fatta, questa deve essere chiara, decisa e senza alcun compromesso.

VALIANTE, *Relatore*. Quando un sostituto del pubblico ministero arriva all'udienza, mandato dal suo superiore, senza conoscere il processo e c'è l'avvocato d'ufficio, mi volete spiegare chi farà il processo ?

Alla fine, di fronte alle parti impreparate, finirà che il giudizio si svolgerà su fatti assolutamente diversi da quelli che sono stati portati al dibattimento...

DELL'ANDRO. Non è che il giudice, nella valutazione finale, non possa non tener conto degli elementi istruttori...

VALIANTE, *Relatore*. Questa è la più grossa contraddizione: gli elementi istruttori potrebbero venir valutati e tenuti presenti nella decisione del giudicante, senza esser stati vagliati nel dibattimento ?

DELL'ANDRO. E allora io chiedo un chiarimento: il giudicante, il collegio, non dovrà tenere in alcun conto gli elementi raccolti durante l'istruzione ?

VALIANTE, *Relatore*. No ! È questo il dibattimento nuovo ! Se vogliamo l'immediatezza della prova testimoniale, della perizia e delle dichiarazioni dell'imputato queste vanno riprodotte in dibattimento. Vogliamo tornare indietro ? E allora perché non portiamo gli atti della polizia giudiziaria ?

DELL'ANDRO. Tutti gli elementi della causa formano oggetto della valutazione. Il collegio terrà conto di tutti gli elementi, compresi quelli istruttori e valuterà alla fine, sulla base dell'interrogatorio incrociato, proprio quegli elementi già raccolti...

VALIANTE, *Relatore*. Però devono essere riportati al dibattimento...

DELL'ANDRO. E perché devono essere riportati in dibattimento ? Allora l'istruzione non serve a niente !

VALIANTE, *Relatore*. Probabilmente stiamo parlando di due cose diverse. Sostengo che il giudice del dibattimento, nella sentenza, potrà fondarsi soltanto sulle risultanze dibattimentali. Lei invece sostiene che anche altri atti, forse anche il fascicolo della polizia giudiziaria, o gli atti istruttori, anche se non richiamati in dibattimento, possono servire per motivare la sentenza.

DELL'ANDRO. Possono servire per determinare la valutazione finale.

VALIANTE, *Relatore*. Allora, la contraddizione sta proprio in questo: il giudice non avrebbe il potere di rivolgere personalmente le domande, sia pure per chiarimenti, e dovrebbe acquisire atti formati da altri — il giudice istruttore — che le parti, forse, non hanno neppure dedotto in dibattimento ritenendoli ultronei ai loro fini...

DELL'ANDRO. Direi, al contrario, che la contraddizione sta proprio nel fatto che si intende far intervenire il presidente del collegio in una verifica di quanto già avvenuto in istruttoria.

L'istruttoria si è già conclusa ed il giudice istruttore ha fatto tutte le domande che ha ritenuto opportune.

Il dibattimento serve soltanto al collegio ed alle parti per prendere una decisione sulla base della dialettica delle parti in merito al materiale raccolto nell'istruzione.

D'altronde, che cosa intende lei, onorevole Valiante, per mezzo di prova ? Che cosa pensa che sia l'elemento oggettivo su cui il giudice basa la sua valutazione ?

VALIANTE, *Relatore*. Prima di rispondere al suo interrogativo, vorrei ricordarle che abbiamo affermato due principi: il sistema accusatorio ed il metodo dell'oralità.

Adottare il sistema accusatorio significa raggiungere tutte le prove in contraddittorio ed in dibattimento. Attenersi al metodo dell'oralità, significa non utilizzare quanto scritto in istruttoria ai fini della decisione.

Se tutto ciò è pacifico, escludo nel modo più assoluto che il giudice del dibattimento possa portare a sostegno della motivazione della sentenza una qualsiasi anche importantissima acquisizione istruttoria che non sia stata rinnovata in fase dibattimentale.

DELL'ANDRO. Come è stata assunta tale acquisizione durante la istruzione? Con il contraddittorio o no?

VALIANTE, *Relatore*. Anche con il contraddittorio. Vede, onorevole Dell'Andro, la contraddizione sta proprio in questo: per noi, la *cross-examination* garantisce soltanto l'immediatezza della prova. Ed è certo in contrasto con tale immediatezza il ritornare a prove acquisite in istruttoria, sia pure in contraddittorio; il ritornare, cioè, a prove scritte.

DELL'ANDRO. Il verbale serve a documentare quanto avvenuto dinnanzi ai pubblici ufficiali interroganti. Non è certo scrittura. La prova, cioè, continua ad essere assunta in maniera orale nel contraddittorio, nel caso in cui vi sia stato un dibattito tra le parti anche se, alla fine, il tutto è concluso con un verbale.

Il fatto che vi sia un verbale le farà dire, dunque, che la prova è scritta, onorevole Valiante?

VALIANTE, *Relatore*. Dico che non è immediata e che, in tal caso, non è orale la prova acquisita in istruttoria che il giudice del dibattimento metterebbe a base della propria decisione, ove la stessa non fosse stata ripetuta o assunta in dibattimento.

DELL'ANDRO. Io, giudice, interrogo in istruttoria un teste, nel contraddittorio delle parti. Dopo averlo interrogato direttamente, dunque più che immediatamente, stilo un verbale. Per lei, onorevole Valiante, tutto ciò non è né orale né immediato?...

VALIANTE, *Relatore*. Ma il giudice istruttore non è il giudice del dibattimento!

DELL'ANDRO. Il principio dell'oralità e dell'immediatezza non va riferito soltanto al dibattimento, ma a tutto il processo. La decisione va presa da un giudice, estraneo all'acquisizione delle prove, che valuta dall'esterno quello che è avvenuto.

Il decidente, cioè, non deve intervenire in alcun modo nell'assunzione delle prove.

Il principio del libero convincimento del giudice che cosa significa? Lei sa, onorevole Valiante, come sotto tale espressione siano riassunte posizioni molto diverse. È chiaro che in un sistema processuale quale l'attuale, il libero convincimento dà il potere al giudice di fare quello che vuole in ordine all'assunzione delle prove. Le parti finiscono con l'averne una funzione soltanto accessoria, sussidiaria. Chi istruisce, chi assume i mezzi di prova è soltanto il giudice.

Ed allora, se lei afferma che il principio del libero convincimento porta come conseguenza che le prove siano assunte dal giudice, le dico che sono disposto a rinunciare a tale principio.

Ma la verità non è questa. Libero convincimento vuol significare che il giudice non è legato alle richieste delle parti in ordine alle conclusioni. Il libero convincimento, in procedura penale, a differenza di quanto avviene in quella civile, indica l'autonomia del giudice rispetto alle singole domande, alle singole richieste delle parti. Se distinguiamo il processo penale dal processo civile e parliamo nel primo di libero convincimento, ne parliamo perché in questo processo il giudice è svincolato dalle domande e dalle conclusioni delle parti.

Nel giudizio civile, invece, il giudice è subordinato alle richieste dell'attore e del convenuto.

Se dobbiamo, da questo principio del libero convincimento, far derivare le conseguenze cui ha accennato il relatore Valiante, sono disposto a rinunciare al principio stesso.

Ma la verità è tutt'altra. La scelta fatta dal disegno di legge governativo riafferma in pieno il libero convincimento del magistrato, anzi lo sottolinea, proprio perché, alla fine, il giudice è pienamente libero da tutte le conclusioni, da tutte le richieste delle parti.

SPAGNOLI. Vorrei aggiungere alcune considerazioni a quelle estremamente interessanti esposte dai colleghi.

Sono veramente preoccupato che il principio inizialmente da noi sostenuto, cioè l'integrale attuazione del processo accusatorio, finisca con il diventare un castello dorato sotto il quale tutto rimane come prima.

Se stiamo già pensando di adottare un determinato sistema istruttorio che, certo, ha poco, se non quasi nulla, a che fare con la visione di un processo accusatorio e se, poi, aggiungiamo che la fase dibattimen-

tale sarà contrassegnata dalla possibilità di intervento del presidente, con il diritto di rivolgere domande, ha veramente ragione il deputato Mannironi quando afferma che si rimarrebbe all'incirca nella situazione nella quale ci troviamo. L'unica differenza sarebbe che, mentre il presidente — oggi — rivolge per primo le domande, e poi ne possono essere formulate altre dalle parti, con il sistema proposto si modificherebbero solo i termini cronologici nel senso che interrogherebbero prima le parti e, poi, il presidente. Il che, tutto sommato, finirebbe con il tradursi in un peggioramento per la difesa.

Il presidente — e nessuno potrebbe muovere alcuna eccezione al riguardo — potrebbe, all'incirca, riproporre tutte le questioni già emerse dal dibattimento incrociato, modificandole secondo quello che, giustamente, il deputato Dell'Andro ha definito un *a priori*, e provocando tutta una serie di risposte che porterebbero di nuovo in discussione temi che, invece, dovrebbero costituire la pura risultanza dello stesso dibattimento incrociato.

Se, invece, si vuol fare qualcosa di diverso, se si vuole tener fede al principio da noi affermato nei primi punti di questo disegno di legge di delega, in materia di procedimento accusatorio non si può, in alcun modo, postulare l'intervento del presidente del tribunale nella fase dibattimentale.

Questo va detto, se veramente vogliamo fare un processo di tipo nuovo, altrimenti, ripeteremo — peggiorandola — una situazione simile a quella attuale. E la ripeteremo peggiorandola per il fatto che questa modificazione si inserirebbe in una prassi che è di pigrizia — me lo si consenta — che è di un sistema, di un'abitudine inveterata che risale a generazioni intere.

Così, il dibattimento incrociato finirebbe con l'essere una esibizione più o meno utile o più o meno coraggiosa, a seconda che fosse più o meno supplita o integrata dall'intervento del presidente il quale non si limiterebbe, certamente, a colmare certe carenze manifestate dalle parti nell'interrogatorio, ma sovrapporrebbe il proprio intervento alle risultanze del dibattimento incrociato.

Mi rendo conto che la situazione attuale del costume e della disfunzione della giustizia crea delle grosse preoccupazioni; ma mi rendo conto, altresì, che qualsiasi modificazione apportata a questo edificio, che ha bisogno di grossi puntelli, rischia di determinare alcune ripercussioni.

Non c'è dubbio, ad esempio, che la stessa introduzione del magnetofono ha comportato la sua piccola rivoluzione nella mentalità e nelle abitudini. Qualsiasi cosa che si inserisca, oggi, in questo sconnesso edificio dell'amministrazione della giustizia determina delle conseguenze.

Si chiedeva il collega Valiante — e la sua obiezione è abbastanza giustificata — che cosa succederà quando, all'ultimo momento, arriverà il sostituto procuratore a sostenere l'accusa; cosa avverrà quando ci sarà l'avvocato difensore d'ufficio? Ebbene, qualunque cosa succeda, è certo che sarà un qualcosa di meglio rispetto a quanto avviene oggi. Oggi, ormai, ci siamo abituati, ma è una situazione assolutamente inconcepibile: pensate alla situazione del difensore d'ufficio nel 50-60 per cento dei procedimenti! Se osa chiedere una sospensione o un rinvio del dibattimento per poter leggere gli atti, si trova immediatamente davanti ad una reazione negativa da parte del presidente del tribunale.

Quale significato ha, oggi, il fatto che il difensore d'ufficio si alza e si rimette alla clemenza del tribunale? E che cosa significa l'atteggiamento del presidente del tribunale che, alla richiesta di un difensore più scrupoloso di un rinvio di uno o due giorni, risponde in modo del tutto negativo, come se si fosse fatto uno sgarbo o, addirittura, un'offesa personale, vincolato come è alla necessità suggeritagli dal suo ruolo di udienze di svolgere una serie di processi in un tempo ristrettissimo?

Certo, è evidente che la riforma del codice di procedura penale postula una serie di riforme nelle abitudini, nella mentalità, nel funzionamento della giustizia. Non vi sarà più posto per la figura del difensore d'ufficio!

Occorre che classe forense e pubblica accusa modifichino tutta una serie di impostazioni mentali che, oltre tutto, hanno la loro origine in una situazione di pigrizia, in quanto all'ignoranza, alla negligenza, ai difetti che pubblica accusa e difesa possono presentare al momento del dibattimento, supplisce il *dominus* del dibattimento, cioè il presidente del tribunale.

È evidente che se eleviamo le parti ad arbitre, a protagoniste del processo, se modifichiamo quella che è la loro attuale posizione di una relativa pigrizia o, addirittura, di un assenteismo assoluto nel caso del difensore d'ufficio, certo che modifichiamo qualcosa che incide sul costume, sulle abitudini, sul funzionamento di certe strutture.

Dobbiamo per questo fermarci? Dobbiamo ritenere che queste preoccupazioni che sorgono dalla visione delle modificazioni che si rendono necessarie, debbano renderci talmente cauti da stroncare o da svuotare il principio del processo accusatorio? Penso assolutamente di no.

Se dovessimo fermarci e mantenere soltanto l'orpello del processo accusatorio con semplici modificazioni puramente esteriori o di carattere esibizionistico — tipo Perry Mason alla televisione — francamente avremmo fatto un processo che ricalca gli stessi attuali schemi, concedendo solo una maggiore partecipazione della difesa all'istruttoria. Questa *cross-examination* nel sistema propostoci dal relatore ci può essere

e non ci può essere, può servire e può non servire, tanto ci sarà la sua istruttoria di carattere formale.

Per questo ritengo che la posizione del Governo, così come è stata espressa dal Sottosegretario Misasi, sia veramente rispondente ai principi che intendiamo affermare.

O crediamo al processo accusatorio o non ci crediamo. E, allora, traiamo tutte le conseguenze: agiamo coraggiosamente, incidiamo in una realtà, in un costume, nell'abitudine e nel funzionamento di certi istituti. Se non ci crediamo, allora manteniamo soltanto il procedimento accusatorio come orpello al di sotto del quale faremo qualche piccola modifica di carattere più o meno esteriore, ma coltiveremo una certa propensione alla pigrizia.

Si potrà obiettare che a volte, la carenza delle parti, per amore di verità o per amore di accertamento di verità, va supplita da qualcuno; che ad un certo punto, dinanzi ad una debolezza, ad una insufficienza, ad una sperequazione nella posizione delle parti, nella diligenza, nella capacità, si può rendere necessario l'intervento del giudice, ma non credo che questo debba avvenire attraverso il sistema delle domande dirette. Nulla vieta che il presidente del tribunale possa indicare alle parti determinati aspetti del processo che vanno chiariti.

VALIANTE, *Relatore*. Praticamente si arriva al punto che il presidente non può fare le domande direttamente, ma le può indicare alle parti !

SPAGNOLI. Può suggerire l'opportunità che certi aspetti del fatto siano maggiormente chiariti. Il problema è questo: se consentiamo al presidente del tribunale di fare direttamente l'istruttoria, la *cross-examination* diventa una burletta. Questa è la realtà.

Ritengo che vi debba essere una posizione di vigilanza da parte del presidente del tribunale e nulla vieta che egli possa, eventualmente, prospettare la necessità di chiarire determinati aspetti della questione.

Non vedo assolutamente nulla di incoerente, di inconsequente, né di scandaloso in una collaborazione tra le parti ed il presidente del tribunale.

Capisco che siamo di fronte ad un processo difficile, con pericoli da una parte e dall'altra. Si tratta di trovare una formula che consenta di ovviare il più possibile agli eventuali inconvenienti.

Ho ritenuto che, nel concetto di vigilanza, di direzione, del dibattimento possa anche essere adombrata la possibilità, per il presidente del tribunale, di richiamare le parti all'opportunità di certi chiarimenti, in ordine a determinati aspetti.

È una ipotesi che ho prospettato ma sono anche convinto che non rappresenta il massimo della coerenza e del raziocinio o la panacea ai gravi problemi che l'articolo in questione pone. Mi è sembrato un mezzo per ovviare almeno agli inconvenienti più macroscopici.

Ritengo, in conclusione, che la posizione del Governo sia una posizione di coerenza.

LUCIFREDI. Non ho partecipato alle precedenti sedute in materia perché, essendo un amministrativista, di diritto penale e ancor più di procedura penale, non me ne intendo, ed è mio costume lasciare che ciascuno parli dei problemi di cui è competente. Rompo la consegna, oggi, per la prima e certo per l'ultima volta. Avverto che ciò che dirò lo esporrò nei termini dell'uomo della strada, non come professore o avvocato. Nei termini, cioè, di una persona la quale, in una qualche maniera, pensa che sia auspicabile che il processo penale porti ad una sentenza giusta.

Non farò alcun richiamo a principî. Quando si sale su questo piano, interpretandoli ciascuno nel proprio modo, si finisce con il non comprendersi.

Leggendo il testo governativo, da uomo della strada, inesperto di diritto processuale penale, avrei trovato giusto che nei poteri di vigilanza e di direzione del presidente del collegio fosse compreso anche quello di rivolgere ai testi ed ai periti tutte le domande ritenute opportune. Con molto stupore mi accorgo che non è così e che si contesta — lo si è fatto nel corso di tutta questa discussione — un simile potere al presidente. Confesso che la cosa mi sembra paradossale.

Un processo penale o civile che sia, ispirato al principio accusatorio o a quello inquisitorio, nel quale il giudice non abbia la possibilità di contribuire alla ricerca della verità, sembra a me — da uomo della strada — una cosa assurda.

Capisco benissimo il capovolgimento della posizione, la necessità di cambiare un costume ed una mentalità. Però, nessuna riforma di costume può sottrarre al giudice, il quale ha la responsabilità, davanti a Dio e davanti agli uomini, della sentenza che emette, il potere di fare quanto ritenga necessario perché la sentenza sia la più giusta.

Nessuno può togliere al giudice questo potere; altrimenti avrebbe il pieno diritto di rifiutarsi di decidere.

Il giudice non può essere ridotto ad una macchinetta nella quale si mettono i gettoni di un tipo o di un altro e, secondo il relativo peso, schiacciando un bottone, se ne ricava la sentenza.

Il giudice ha un cervello ed una coscienza. In nome di questo cervello e di questa coscienza, deve poter esercitare il suo mandato. Se ad

un certo punto del processo riscontra delle lacune, come può ordinare nuove indagini, così deve poter richiamare l'attenzione di un testimone su determinate circostanze da lui ritenute importanti.

Lo farà prima, lo farà dopo; a me non interessa. Volete che lo faccia per ultimo. Benissimo! Però che il giudice, convinto nella sua coscienza che esista una circostanza importante che il pubblico ministero non certa di mettere in rilievo, che la parte trascura, debba dire « se non interessa loro... », è qualcosa che nessun tipo di processo al mondo può consentire.

E sarebbe davvero singolare, onorevole Spagnoli, che questo povero giudice dovesse rivolgersi al testimone per interposta persona: « Mi scusi, signor pubblico ministero, o signor avvocato difensore, mi può chiedere questo? ». E, al caso, il pubblico ministero o l'avvocato difensore ritengono che la domanda non sia rilevante!

Ma la sentenza, poi, la fa il giudice! E come è possibile che gli si impedisca di fare quello che ritiene opportuno per l'accertamento della verità? Io, da uomo della strada, trovo tutto questo veramente paradossale.

Prescindendo, comunque, da quanto ho detto, con la consueta irruenza ma con estrema convinzione, mi sembra che vi sia un punto molto grave da chiarire: la sentenza che sarà emessa nel nuovo processo si baserà sui dati acquisiti nel dibattimento — principio dell'immediatezza, dell'oralità — oppure terrà anche conto di ciò che in udienza non è stato detto e che, pur con tutte le garanzie che ricordava il deputato Dell'Andro, è stato raccolto in istruttoria e verbalizzato?

Ho visto che, al riguardo, vi sono contrasti molto forti.

Abbiamo chiarito questo punto, onorevole Presidente? A me pare di no.

Ma allora, finché non si sarà risolto il problema dell'istruttoria, come è possibile pensare di esaminare la fase del dibattimento?

Se l'istruttoria viene fatta con certe caratteristiche, qualcuno dice che può essere utilizzata dal giudice; in caso contrario no. Allora decidiamo subito questo punto prima di adottare una soluzione piuttosto che un'altra circa il problema dell'esame dell'imputato e dei testi in dibattimento.

D'altronde, indubbiamente, le due cose sono strettamente collegate. Quel tale presidente che, studiandosi diligentemente l'istruttoria, avesse visto che un testimone aveva fatto dichiarazioni di enorme importanza di cui non fanno menzione né il pubblico ministero né le altre parti nel corso del dibattimento, potrebbe utilizzare tali dichiarazioni, al caso anche per assolvere l'imputato? Potrebbe farlo?

Potrà farlo o no; ma certo è un problema che va risolto.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vorrei intervenire in questa discussione nel modo più semplice possibile.

Partirei dall'ultimo punto sottolineato dal collega Lucifredi.

Esiste un collegamento fra i problemi dell'istruttoria predibattimentale, e quelli del dibattimento. Però, nella mia coscienza davo per risolto un problema: cioè, che al dibattimento, in un modo o nell'altro, estesamente o sinteticamente, tutto quanto era stato assunto in istruttoria fosse richiamato, in maniera che potesse concorrere a formare il convincimento definitivo e completo del giudice.

D'altro canto, su questo punto dell'istruttoria ho visto che vi sono delle incertezze; se vogliamo attuare una riforma, è indispensabile conoscere quello che intendiamo realizzare.

Già adesso c'è una certa confusione. Per esempio, una deposizione del coniuge richiamata nella sentenza, senza che sia stata nuovamente resa al dibattimento, oppure l'utilizzo in sentenza del contenuto di atti di cui è vietata la lettura !

È vietato leggerli, quindi non se ne può tenere conto, ed il giudice non può, sulla base di quel divieto, svolgere delle deduzioni e, quindi, formarsi un convincimento da travasare nei motivi della sentenza.

La dottrina — giustamente — dice che non si può tenere conto di quello che non è letto nel dibattimento. L'attuale codice di procedura, e anche certa giurisprudenza, sono meno precisi.

Dovremo, allora, poter cominciare ad affermare il principio che quanto non viene richiamato nel dibattimento, non può servire per formare il convincimento del giudice.

Se risolviamo questo problema non credo che i punti di vista dei colleghi Lucifredi e Spagnoli siano tanto lontani l'uno dall'altro.

Quando si parla di direzione, di vigilanza del dibattimento, si può intendere il richiamo, la sollecitudine, l'invito: « Non ritiene la parte che quella circostanza sia importante ? ». Questo rientra, direi, in una forma educativa oltreché direttiva delle parti che spesso si affidano alla autorità del giudice. In questi casi se il pubblico ministero e il difensore dimostreranno insufficienza o indifferenza, penso che il giudice avrà il diritto di chiedere che su di un determinato punto vengano dati chiarimenti, e di mettere a verbale la domanda che egli rivolge all'imputato o al teste.

Certo, quello che intendiamo strutturare è un processo diverso; l'iniziativa appartiene più alle parti che al giudice, proprio per garantire quel contraddittorio, quella immediatezza, quella sicurezza che vogliamo, e che pone il giudice al di sopra delle parti.

Sono, anch'io, convinto che un giudice che fa troppe domande finisce con il tradire il proprio pensiero o, quanto meno, se non è legato a

un vincolo morale eccezionale, si mette in una situazione di imbarazzo. Ma quando vi è costretto, deve poterlo fare. Penso che nella formulazione proposta dal Governo — se questa è l'interpretazione che arriveremo a dare — si affermi anche questo principio.

Con questa interpretazione avremo un presidente che vigila e dirige. In fondo, è il massimo responsabile della decisione futura ! Per converso avremo una parte privata ed una parte pubblica che pure sono interessate e che hanno una predominanza nel senso dell'iniziativa che viene loro riconosciuta dalla legge. In questo modo, veramente, potremo sintetizzare tutte le esigenze per l'accertamento della verità.

LUCIFREDI. A questo punto, vorrei far rilevare che non mi pare che un criterio direttivo di una legge possa essere validamente formulato se una parte della Commissione ne dà una interpretazione diversa da quella del resto della Commissione stessa. Si è posto un problema che va risolto: il problema della chiarezza, e ciascuno deve assumersi le proprie responsabilità.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Secondo me, il rilievo più importante è stato fatto dal deputato Lucifredi, quando ha affermato che bisogna vedere la fine che fanno gli atti istruttori.

Nel mio precedente intervento avevo detto che mi sembrava di aver notato un certo orientamento verso una impostazione dell'istruttoria, piuttosto larga, tale da essere, poi, recepita come possibile elemento su cui basare il libero convincimento del giudice, anche nel dibattimento.

Qui vedo anche una certa coerenza nella posizione del relatore Valiante, perché egli è sostenitore di una istruttoria limitata unicamente all'accertamento della non possibilità di assolvere e, quindi, ridotta o limitata.

Dato che, conseguentemente, il relatore Valiante ha espresso la tesi che nel dibattimento vengono ripresi tutti gli elementi che servono al giudizio, il problema si sposta, in quanto il giudice, di fronte all'inattività delle parti, si può trovare in una situazione difficile. Intanto, vorrei sottolineare che una situazione difficile si profila quando le parti siano inattive e, quindi, anche in questo caso il principio deve essere quello che le parti, dati i poteri di iniziativa che intendiamo riconoscere loro; debbono essere sempre le protagoniste del dibattimento. In caso di loro inattività si avrebbe un vuoto che il giudice vedrà come colmare.

Se, invece, concepiamo l'istruttoria in un modo largo, in cui vengono fatti tutti gli accertamenti, come per esempio l'attuale istruttoria formale, e consentiamo al giudice di formarsi il suo pieno convincimento su tutti gli elementi che sono raccolti nelle varie fasi del pro-

cesso, allora, secondo me, il discorso muta. In questo caso resta in piedi la costruzione logica fatta dal deputato Dell'Andro, in cui si distingue nettamente la fase della raccolta delle prove dalla fase del dibattimento ed il giudice non interviene minimamente nella raccolta delle prove.

Partendo dalla premessa di una larga istruttoria si ha una soluzione e, pertanto, si giunge a determinate conclusioni; mentre è evidente che, se questa premessa dovesse essere messa in discussione, il discorso muterebbe.

Pertanto, o rinviando l'esame di questo punto oppure, cautelativamente, possiamo trovare una soluzione approvando il testo del Governo e facendo risultare agli atti una interpretazione che sia quella proposta dal Presidente. Così avremmo scelto una linea che ha il pregio di mantenere in vita il principio, che fa delle parti le protagoniste della fase dibattimentale, e di sottolineare che l'intervento del presidente è surrogatorio nel caso di inattività delle parti stesse.

Dobbiamo, inoltre, considerare che non vi è una assenza completa del giudice, perché nel momento in cui esiste il potere di vigilanza e di decisione sulle eccezioni, il giudice ha la possibilità di orientare il dibattimento. Questa è una affermazione che avevo già fatta in precedenza; si può approfondirla dandole anche un'interpretazione più estesa sino ad arrivare all'intervento diretto del giudice in forma di surroga.

Ritengo che questa soluzione risolva tutte le preoccupazioni che sono state prospettate nel corso degli interventi dai vari colleghi.

Se vogliamo accettare il principio che nel dibattimento tutto va riportato e rinnovato, allora il problema esiste e non è possibile negarlo; in questo caso limiterei l'intervento del giudicante e lo configurerei come potere di orientare il dibattimento fino al punto di colmarne le lacune eventualmente insorte.

PRESIDENTE. Siamo tutti d'accordo che il principio fondamentale verso cui dobbiamo tendere è quello della oralità e della immediatezza del processo ma non possiamo negare che la verità possa essere salvaguardata anche da un intervento diretto del giudicante.

LUCIFREDI. Ringrazio l'onorevole Sottosegretario dell'apprezzamento verso le mie considerazioni e di questo parziale ripensamento al quale, sostanzialmente, sono senz'altro favorevole.

Ho detto « sostanzialmente » in quanto lo sono meno dal punto di vista formale, perché la formulazione proposta dal Governo si presta evidentemente all'equivoco se si è potuta interpretarla in varie maniere, come il nostro dibattito dimostra. Pertanto, non mi sentirei di suggerire l'approvazione di una delega legislativa nella quale, in una mate-

ria così importante, per interpretare il significato della linea direttiva stabilita dal legislatore si debba, in un domani, ricercare nei verbali delle nostre sedute le dichiarazioni di uno o dell'altro deputato.

Prego, pertanto, coloro che più si sono occupati di questo disegno di legge di studiare una formula che abbia il pregio di una chiarezza assoluta.

Il problema del carattere che si vuole dare alla valutazione in sede dibattimentale dell'istruttoria precedente al dibattimento, va risolto con un apposito criterio direttivo.

Se, poi, si accedesse alla tesi del deputato Dell'Andro circa la valutazione diretta, sia pure con determinate garanzie, di ciò che è stato fatto nell'istruttoria, anche in questo caso dubito che sia opportuno precludere i poteri di intervento del giudicante perché il processo deve avere ed ha una sua funzione educativa e politica; il pubblico presente al dibattimento deve rendersi conto di quello che accade, deve farsi una propria opinione — anche se sarà poi contraddetta dalla sentenza: non importa — deve insomma vedere una logica nel processo.

Immaginate un dibattimento che vada avanti per delle ore, con l'accusa e la difesa che si accaniscono ad interpretare, ognuna a suo modo, determinate circostanze: dal dibattimento emergerà, forse, anche l'innocenza dell'imputato, mentre solo il giudice è al corrente di una prova decisiva, quale può essere la presenza di impronte digitali, prova emersa nel corso dell'istruttoria ma non dedotta da alcuna delle due parti nel dibattimento. Come rimarrebbe il pubblico, vedendo che il giudice condanna l'imputato, sulla base di un elemento che viene dalla istruttoria precedente e che non è stato oggetto di esame nel corso del dibattimento? Quindi, non credo che gli atti dell'istruttoria possano essere richiamati, per essere sottoposti alla valutazione dibattimentale, solo dalle parti.

VALIANTE, Relatore. Se siamo d'accordo per quanto riguarda le risultanze istruttorie, propongo che si usi questa formula: « immediatezza dell'acquisizione delle prove », che vuol dire molto. « Immediatezza » per me significa che il giudice può decidere solo sulla base delle prove emerse nel dibattimento o, comunque, ricordate. Questo era per me un principio acquisito ma, stamattina, ho constatato che il richiamo ai principî è cosa veramente pericolosa.

Da sei mesi a questa parte abbiamo sempre affermato che non si può decidere se non in base a prove assunte secondo le regole del contraddittorio e dell'oralità, anche se acquisite immediatamente, in dibattimento. Pure la prova acquisita dalla polizia giudiziaria è immediata;

ma non per questo possiamo consentire che il giudice la utilizzi nel dibattimento, senza che sia stata assunta immediatamente anche da lui.

Quando parliamo di « immediatezza » ci riferiamo esclusivamente alle prove acquisite direttamente, senza alcuna mediazione, dal giudice che deve decidere. Questa è una conferma del principio dell'immediatezza contenuto nell'impostazione del Governo.

Quando con l'impostazione dell'onorevole Dell'Andro, torniamo alla utilizzazione degli atti istruttori non esaminati nel corso del dibattimento, anche al di fuori del caso limite citato dal deputato Lucifredi, vulneriamo definitivamente il principio dell'immediatezza. « Immediatezza », dunque, non andava neanche scritta, ma se questo principio viene posto in discussione le cose cambiano.

Onorevole Sottosegretario, qualunque sia l'istruttoria, o quella brevissima, come la prevedo atta a superare soltanto la presunzione della innocenza, o quella solita, formale, come la intendono altri, non risolveremo mai il problema dell'« immediatezza » se non porteremo al dibattimento tutti gli elementi acquisiti in istruttoria.

A questo punto, dunque, faccio mia la richiesta dell'onorevole Lucifredi: non si può andare avanti se prima non si decide a proposito della istruttoria.

Onorevole Dell'Andro, non credo che quanto ella ha detto in materia di libero convincimento del giudice penale sia esatto. Per me, libero convincimento, significa che il giudice ha il potere di valutare, secondo la propria coscienza, le risultanze processuali, escludendo, perciò, il principio della prova legale. Se, oggi, un giudice motivasse la sentenza esclusivamente con la confessione dell'imputato stenderebbe una motivazione illogica che la cassazione più volte ha ritenuto non regolare, mentre una volta la confessione era la regina delle prove.

Oggi si supera, dunque, il principio della prova legale; il libero convincimento per me significa proprio questo.

Nel processo con giuria, il giudice commina la pena indipendentemente dal proprio convincimento, perché lo stabilire la responsabilità o meno dell'imputato è compito della giuria. Se questa, dunque, dichiara che l'imputato è colpevole, il giudice si limita a comminare la pena stabilita per quel determinato reato.

Però il richiamo al libero convincimento del giudice è importante in quanto non si deve stabilire soltanto la responsabilità ma bisogna anche motivarla; in un giudizio con giuria non vi è la motivazione, mentre in una sentenza vi è il problema del libero convincimento del giudice.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il libero convincimento significa soltanto il superamento della prova legale.

VALIANTE, *Relatore*. Ho ammesso che il richiamo al libero convincimento non è tutto il problema.

Il collega Lucifredi ha detto bene quando ha affermato che se la lettura del testo governativo ha dato origine a tutto questo dibattito è evidente che non è chiaro e che deve essere assolutamente integrato nella sua formulazione.

Secondo me la dizione « vigilanza e direzione » non significa anche potere di intervento; che il giudice possa, anche per ragioni educative, far scaturire le conclusioni su suggerimento dato alle parti oppure, di fronte alla necessità di stabilire precisamente un fatto, formulare direttamente la domanda al testimone o all'imputato è un fatto che non si può assolutamente escludere.

Ritengo, pertanto, che prima di arrivare alle conclusioni su questo punto, dobbiamo concordare sulla strutturazione da dare all'istruttoria e sulla utilizzazione degli atti istruttori.

PRESIDENTE. Prendo atto di questa richiesta che è un po' la sintesi delle varie opinioni emerse nel corso dell'ultima fase di questo dibattito, e rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 13,10.